DETERMINAZIONE N. 310/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 95/2019 e Comunicazione n. 95/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 95/2019 prot. n. 10743 del 06/08/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e gli articoli 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) e 17 comma 1 quater (Difensore civico per il digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le

aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 95/2019 del 05/08/2019 acquisita al prot. n. 10743, in data 06/08/2019 relativa all'asserita mancata attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale in materia di pagamento con modalità informatiche da parte dell'Amministrazione segnalata;

ESAMINATA la Trattazione n. 95/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale da cui emerge la mancata adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici destinati alla P.A. da parte del Comune di Cervo ; a fronte di ciò peraltro occorre considerare la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".* Con tale disposizione *il* legislatore ha modificato l'articolo 65, comma 2 del secondo decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale stabilendo, tra l'altro, che *"Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. […]",* ossia il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma pagoPa è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

In considerazione di tale proroga legislativa, si propone pertanto al Difensore civico per il digitale di ritenere che quanto segnalato non possa configurarsi come violazione di norma ICT e pertanto di procedere ad archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 95/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere che non vi sia violazione di una norma ICT con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 95/2019 e Comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.07.03 09:15:33 +02'00'

Segnalazione n.95/2019 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Comune di Cervo -Qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche Protocollo n. 10743 del 06/08/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione:

"Con riferimento a quanto in oggetto si segnala l'impossibilità di effettuare pagamenti elettronici per l'Amministrazione segnalata con particolare riferimento alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per le quali l'avviso di accertamento fornisce esclusivamente indicazioni relative al pagamento tramite bollettino postale. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario all'IBAN della tesoreria indicato sul sito istituzionale (non sull'avviso), ma non è possibile effettuarlo con i mezzi di pagamento previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 82/2005".

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta emergere l'impossibilità di effettuare pagamenti con modalità elettroniche di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD), a favore del Comune di Cervo.

A tal riguardo si ritiene opportuno richiamare, innanzitutto, la disciplina contenuta nel vigente Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. il quale, all'art. 5, comma 1 prevede quanto segue.

"*I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico*".

A fronte della suddetta norma, al fine di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta, si è inizialmente compiuta una verifica chiedendo, tramite mail (del 7 agosto 2019, ore 10.43) il supporto del Servizio "Finanziari e contabilità", da cui dipendevano le attività inerenti la piattaforma

tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, comunemente nota con la denominazione “pagoPA”.

A seguito di tale verifica (il cui esito è stato comunicato dal servizio “Attivazione pagoPA”, con mail del 7 agosto 2019, ore 14:27), si è riscontrato quanto segue.

“*Da verifiche interne risulta che il CM di Cervo non ha ancora aderito al sistema pagoPA. Precisiamo che in data 09/02/2017 ore 09:53:45 è stata inviata l'ultima comunicazione di richiesta di adesione al Portale delle Adesioni, al seguente indirizzo PEC dell'Ente: protocollo@pec.comune-cervo.com.*”.

A tutt'oggi, (febbraio 2020) l'amministrazione segnalata risulta, in base a quanto desumibile dall'elenco delle amministrazioni aderenti a PagoPa (reperibile a partire dall'indirizzo web https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/amministrazioni-aderenti/) non aver aderito a pagoPa.

D'altra parte occorre considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*” (c.d. decreto milleproroghe) il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma pagoPa, è stato prorogato dal legislatore:

“Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. […]”.

In definitiva proprio in ragione di tale proroga si propone al Difensore civico per il digitale ritenere che quanto segnalato non possa configurarsi come una violazione di norma ICT (nello specifico dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale) e pertanto si propone di procedere ad archiviazione della Segnalazione.

12/02/2020 Raffaele Montanaro

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comune di Cervo -Qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche
Protocollo n. 10743 del 06/08/2019

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato.

" Con riferimento a quanto in oggetto si segnala l'impossibilità di effettuare pagamenti elettronici per l'Amministrazione segnalata con particolare riferimento alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per le quali l'avviso di accertamento fornisce esclusivamente indicazioni relative al pagamento tramite bollettino postale. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario all'IBAN della tesoreria indicato sul sito istituzionale (non sull'avviso), ma non è possibile effettuarlo con i mezzi di pagamento previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 82/2005".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (c.d. decreto

milleproroghe) il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma pagoPa, è stato prorogato dal legislatore:

"*Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. […*]".

Pertanto non ravvisandosi violazioni al CAD da parte del Comune segnalato, si è ritenuto concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia